

Pubblicato il 16/07/2020

Sent. n. 452/2020

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 261 del 2019, proposto da [omissis] rappresentata e difesa dall'avvocato Galileo Omero Manzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Anas SpA, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Ancona, piazza Cavour, 29;

Anas SpA, - Area Compartimentale Marche Ancona non costituito in giudizio;

per l'annullamento

del provvedimento n. [omissis] a forma del Dirigente dell'Area Compartimentale Marche con cui è stata negata l'autorizzazione richiesta dalla ditta ricorrente per la realizzazione di una centralina idroelettrica localizzata nella vicinanze della Superstrada Val Di Chienti e la S.S. n.. 77;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Anas S.p.A.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 febbraio 2020 il dott. Giovanni Ruiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il presente ricorso è impugnata la nota ANAS prot. n. 027810 del 16 maggio 2019 con cui è stata rigettata la domanda presentata in data 6 agosto 2018 dalla [omissis] finalizzata ad ottenere il rilascio della licenza - autorizzazione per l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione di un canale preesistente di adduzione di acqua del fiume Chienti, situato sulla sinistra idrografica del corso d'acqua nelle vicinanze della superstrada Val di Chienti -Foligno-Civitanova Marche e della preesistente SS 77 ora di proprietà regionale ma gestita in convenzione dall'ANAS, all'interno del quale [omissis] si proponeva di realizzare un centralina idroelettrica.

Il diniego è basato sulla contestata violazione delle fasce di rispetto stradale di cui all'art 26 del DPR n.495 del 1992, recante il regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della strada.

Con un unico e articolato motivo di ricorso si deduce la violazione dell'art 26 del DPR n.495 del 1992, dall'art 12, comma 1 del D.lgs. n. 387 del 2003 ed eccesso di potere sotto vari profili.

Il provvedimento sarebbe basato sull'erroneo presupposto che l'intervento darebbe luogo alla realizzazione di una costruzione, di un manufatto o comunque ad un volume fuori terra soggetto al rispetto delle distanze stabilite dall'art 26 del Regolamento di attuazione del Codice della strada di

cui al DPR n. 495 del 1992. Al contrario si tratterebbe del ripristino di un tratto di un preesistente canale di derivazione di acqua per ml. 75,00, per la cui realizzazione, in quanto opera preesistente all'entrata in vigore del citato DPR n. 495 del 1992 ed anche rispetto alla data di avvenuta realizzazione della superstrada (anno 2005) non trovano applicazione le prescrizioni in materia di fasce di rispetto stradale, stante quanto previsto dal comma 9 dell'art 26 di tale decreto che espressamente esclude l'applicazione delle nuove fasce di rispetto introdotte con il decreto " alle opere ed alle colture preesistenti". Non vi sarebbero manufatti o di volumi fuori terra e le opere strumentali ed accessorie necessarie per il funzionamento della centralina consisterebbero per buona parte nel ripristino del precedente preesistente canale. Trattandosi dell'escavazione di un canale si imporrebbe solo il rispetto della distanza di m. 3,00 dal ciglio stradale fissata dall'art 26 comma 1 del citato D.P.R. n. 495/1992 e non le maggiori distanze previste a tutela delle fasce di rispetto, dato che le dimensioni del canale verrebbero ridotte. Inoltre, non andrebbe trascurato il carattere di pubblica utilità dell'opera, in quanto destinata a produrre energia elettrica mediante l'utilizzo di fonti naturali, stante quanto previsto dall'art 12, comma 1 del D.lgs. n. 387 del 2003 per le quali si prevede anche la realizzazione in deroga alle distanze di rispetto dei corsi d'acqua stabilite dall'art 29 del PPAR della Regione Marche.

Si è costituita l'ANAS SpA, resistendo al ricorso.

Alla pubblica udienza del 19 febbraio 2020 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

1 Il ricorso è infondato.

1 Come è noto, l'ampiezza delle fasce di rispetto stradali, intese come le distanze da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle demolizioni e ricostruzioni e negli ampliamenti fronteggianti le strade, trova disciplina in quanto stabilito dal codice della strada (articoli 16, 17 e 18, del D.lgs. n. 285 del 1992) e dal Regolamento di attuazione (articoli 26, 27 e 28, del DPR n. 495 del 1992).

1.2 Il vincolo di inedificabilità della "fascia di rispetto stradale" - che è una tipica espressione dell'attività pianificatoria della p.a. nei riguardi di una generalità di beni e di soggetti - non ha natura espropriativa, ma unicamente conformativa, perché ha il solo effetto di imporre alla proprietà l'obbligo di conformarsi alla destinazione impressa al suolo in funzione di salvaguardia della programmazione urbanistica, indipendentemente dall'eventuale instaurazione di procedure espropriative (Cons. Stato IV 10 gennaio 2018 n. 90).

1.3 A parere del Collegio, nel caso in esame è dirimente la circostanza che il divieto in oggetto risulta finalizzato a mantenere una fascia di rispetto, utilizzabile per l'esecuzione di lavori, l'impianto di cantieri, l'eventuale allargamento della sede stradale, nonché per evitare possibili pregiudizi alla percorribilità della via di comunicazione; per cui le relative distanze vanno rispettate anche con riferimento ad opere che non superino il livello della sede stradale (Cons. Stato 90/2018 cit.). Restano escluse solo opere funzionalmente e oggettivamente preordinate alla sola gestione della rete stradale.

1.4 Il Collegio non condivide, sul punto, le articolate osservazioni di parte ricorrente riguardo la natura dell'opera. Nel caso in esame non si è di fronte alla semplice escavazione di un fosso o un canale o comunque di un'opera che si limita a intervenire su un canale preesistente. Difatti l'opera prevede il recupero di parte di un canale preesistente in disuso con la realizzazione di un prolungamento trasversale che prevede una turbina a coclea idraulica per la produzione di energia elettrica. Si tratta indubbiamente di un manufatto differente da quello preesistente, come realizzazione e destinazione.

1.5 Per quanto sopra non è applicabile né il nono comma dell'art. 26 del Regolamento (nella parte in cui esonera le opere preesistenti) in quanto l'opera prevede il recupero parziale e la modificazione di un canale, con destinazione alla produzione di produzione di energia elettrica e la realizzazione di volumi (sia pure interrati) né l'articolo 1 del medesimo, in quanto l'opera non può essere assimilata alla mera escavazione di un canale.

1.6 Come già detto, per il Collegio è dirimente la *ratio* della previsione dei vincoli di rispetto stradali, che permettono eccezioni solo per le opere a rispetto della strada. Il fatto che il vincolo sia previsto anche a tutela dell'esecuzione di lavori, dell'impianto di cantieri, e dell'eventuale allargamento della sede stradale, nonché per evitare possibili pregiudizi alla percorribilità della via di comunicazione, e

che si applichi anche ai volumi che non superano il livello della strada, implica che, al di là del suo effettivo impatto dal punto di vista edilizio, non può essere indifferente, dal punto di vista dell'autorità preposta alla tutela del vincolo, la presenza di un canale che ospita un impianto per la produzione di energia elettrica rispetto a un semplice canale in disuso. Allo stesso modo non possono essere considerati indifferenti le opere in muratura previste (fondo e pareti canale), nonché i 142 mq ricoperti dall'impianto idroelettrico per un volume di 473 mc, sia pure (asseritamente) interrato. Ne consegue che non è rilevante, a parere del Collegio, la presenza o meno di volumetria fuori terra (piano di appoggio del motore e della coclea), dato che quello interrato o a livello del terreno è sufficiente a integrare la realizzazione di un manufatto tale da richiedere il rispetto delle distanze previste dal vincolo.

1.7 Di conseguenza l'opera è sottoposta alle distanze previste dal comma 2 dell'art. 26 del DPR n. 495 del 1992 per le strade di grande scorrimento, distanze pacificamente non presenti nel caso in esame.

1.8 Non è altresì condivisibile la pur suggestiva argomentazione che metter in rilievo la pubblica utilità dell'opera ai sensi del D.lgs n. 387 del 2003. Infatti il suo carattere di pubblica utilità, indubbiamente rilevante sul piano generale, non lo è nel caso in esame dove, all'interno del vincolo di rispetto, la pubblica utilità (e, quindi, la stessa possibilità di realizzare le opere) si declina esclusivamente con riguardo al possibile utilizzo al servizio della strada. Nel caso in esame, la realizzazione di una piccola centrale idroelettrica non ha attinenza con l'utilizzo della strada, per cui il suo carattere di pubblica utilità non rileva (così come la possibilità di deroga al vincolo di rispetto fluviale, diverso per funzione di tutela).

2 Per quanto sopra, il ricorso è infondato e deve essere respinto.

2.1 In considerazione della particolarità del caso in esame e della natura degli interventi coinvolti le spese possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2020 con l'intervento dei magistrati:

Sergio Conti, Presidente

Tommaso Capitano, Consigliere

Giovanni Ruiu, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Giovanni Ruiu

IL PRESIDENTE

Sergio Conti

IL SEGRETARIO